

Trust di un Ente Pubblico e azione revocatoria

di Gregorio Pietro D'Amato

L'azione revocatoria di un trust istituito da un Ente Pubblico, con i beni oggetto di confisca a seguito di reato di lottizzazione abusiva ed attribuiti a titolo originario al Comune ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 è infondata, in quanto i beni successivamente conferiti in trust per soddisfare le ragioni creditorie dei promissari acquirenti degli immobili confiscati per il reato sono stati utili proprio per soddisfare le ragioni creditorie degli stessi. L'azione revocatoria avanzata dai soggetti a favore dei quali è stato istituito il trust risulta priva di interesse ad agire, in quanto non sussiste la perdita e diminuzione patrimoniale dell'Ente Pubblico che conferisce i beni in trust il cui disponente e beneficiario è il medesimo Ente Pubblico.

■ Premessa

La sentenza del Tribunale di Salerno del 15 aprile 2014, n. 1944, giudice monocratico dott. Giorgio Jachia (1), costituisce ad oggi, per quanto a conoscenza, il primo provvedimento giudiziale avente ad oggetto un'azione revocatoria, relativa ad un trust istituito da un Ente Pubblico.

Nel caso specifico il Comune di Montecorvino Pugliano è stato condannato, quale responsabile civile, nell'ambito di un procedimento penale a carico di ex amministratori e funzionari dell'Ente, al pagamento di un risarcimento del danno alle parti civili costituite in giudizio, per un processo instauratosi nell'anno 2002 e riguardante la lottizzazione, dichiarata abusiva, di immobili per i quali erano già stati stipulati contratti preliminari di vendita a promissari acquirenti (riconosciuti "parti civili danneggiate"), in un sistema di responsabilità che ha visto coinvolti politici, funzionari e costruttori privati.

A causa di tale condanna, i beni rientranti nella lottizzazione abusiva, sono stati oggetto di confisca ex art. 44 del D.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380 (2). In

questa sede è necessario sottolineare che, la normativa richiamata, prevede una sanzione amministrativa ripristinatoria affidata all'Autorità Comunale, finalizzata alla demolizione delle opere o alla destinazione delle stesse a scopi di pubblica utilità o interesse, mediante acquisizione gratuita ed a titolo originario, delle stesse, al patrimonio del Comune, ovvero a destinazioni vincolate che le rendono impignorabili.

A seguito di tale tipologia di confisca, il Comune di Montecorvino Pugliano, nell'ambito dell'esercizio dei propri poteri potestativi ed autoritativi, con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 10 ottobre 2009, sceglieva di non demolire le opere e, di acquisire al proprio patrimonio i beni confiscati ai sensi della richiamata normativa, con destinazione a scopi di pubblica utilità ed interesse e con la finalità di riqualificazione del territorio gravemente penalizzato dalla sentenza di condanna, nonché di deflazione del contenzioso esistente ed instaurabile, relativo al pregiudizio subito da tutti i soggetti danneggiati dal reato, tra i quali, anche gli attuali attori (ben 78 soggetti), che hanno proposto l'azione revocatoria nei confronti del "Trust Comune di Montecorvino Pugliano".

Ed invero, l'Ente, nell'ottobre del 2009, ha istituito un trust, "Trust Comune di Montecorvino Pugliano (3)" a cui ha delegato le funzioni di: realizzazione della

Gregorio Pietro D'Amato - Dottore commercialista in Salerno

Note:

(1) La sentenza è pubblicata *infra* pag. 67.

(2) Art. 44 (L) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Sanzioni penali (Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 19 e 20; D.L. 23 aprile 1985, n. 146, art. 3, convertito, con modificazioni, in Legge 21 giugno 1985, n. 298):

"1 *omissis*

2 La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del Comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari. 2-bis. *omissis*".

(3) D'ora in avanti per semplicità si indicherà come trust a valere come "Trust Comune di Montecorvino Pugliano".

dismissione del patrimonio immobiliare acquisito in ragione della confisca dei beni, composizione delle controversie con i creditori-promissari acquirenti individuati nominativamente nel procedimento penale”, riconoscendo allo stesso piena capacità di agire con possibilità di transigere sulle pretese, al solo fine di “tutela dell’interesse pubblico e per garantire la sopravvivenza gestionale dell’Ente Locale e dei suoi equilibri finanziari”.

■ Giurisdizione ordinaria o giurisdizione amministrativa?

La sentenza del Tribunale di Salerno, di cui in commento, dichiara la sussistenza della propria giurisdizione, quale giudice ordinario perché l’azione proposta è una azione revocatoria ordinaria avverso un atto di diritto privato di un Ente Pubblico, attraverso il quale si sono conferiti beni immobili pervenuti nel patrimonio disponibile dell’Ente.

Orbene, in assenza di qualsivoglia differente elemento, non può aversi riguardo al soggetto convenuto, per individuare l’invocata giurisdizione del Tribunale amministrativo perché, di regola, ai fini dell’individuazione della giurisdizione deve aversi riguardo al *petitum* ed alla *causa petendi* “sostanziali”, che in questo caso è sì vero che attingono indirettamente ai beni pervenuti all’Ente Pubblico Territoriale a titolo di acquisto originario, perché trattasi di assegnazione di beni confiscati ed attribuiti, persino, con il vincolo di destinazione, e devoluti attraverso un atto di natura meramente privatistica.

Risulta rilevante, a tal proposito, quanto contenuto nella sentenza in esame, laddove è affermato che si tratta di: “beni pervenuti al Comune a titolo originario perché oggetto dell’odierna pretesa è solo e soltanto il conferimento di tali beni con un atto di diritto privato costitutivo di un trust, di un atto dispositivo a titolo gratuito del tutto simile a quello di conferimento di beni di proprietà pubblica in una società per azioni con capitale interamente in mano pubblica”.

Pertanto, il giudice partendo da questo presupposto afferma che in quest’ottica è agevole compiere la seguente osservazione: “se non vi è alcun dubbio che l’atto di conferimento, da parte di un privato, di un immobile in una società, sia revocabile, da ciò discende - qui senza entrare nella spiegazione delle teorie funzionalistiche delle c.d. società *in house* -, che anche, l’atto di conferimento da parte di un Ente

Pubblico di un immobile in una società sia revocabile ed, infine, che sia revocabile anche l’atto di conferimento da parte di un Ente Pubblico in un trust”.

Non vi è dubbio che il Comune - disponente - opera come conferente a titolo gratuito dei beni nel trust e, come soggetto, che ha istituito e determinato l’operatività del trust attraverso l’atto istitutivo ed operato la devoluzione dei beni.

Il Tribunale civile di Salerno, oltre a radicare la propria giurisdizione riferendosi alla *causa petendi* ed al *petitum* sostanziali della vertenza, richiama, a conforto della tesi della sussistenza, altresì, quanto in precedenza, affermato dal giudice penale, in relazione ad una istanza, poi rigettata, dei medesimi attori che hanno agito in revocatoria: “ferma restando l’eventuale possibilità di esperire i diversi mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale previsti dal Codice civile”.

Pertanto, il magistrato civile, motiva ancora la sua decisione sulla giurisdizione, tenendo conto delle riflessioni intervenute in ordine alle tematiche del trust, degli interessi di terzi e delle relative vicende penali e civili.

La sentenza in commento, prosegue: “...la Corte dei conti ha la giurisdizione sull’azione di responsabilità esercitata dalla Procura della Repubblica presso la Corte, quando tale azione sia diretta a far valere la responsabilità degli organi sociali per i danni da essi cagionati al patrimonio di una società *‘in house’*, così dovendosi intendere quella costituita da uno o più Enti Pubblici, per l’esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente i medesimi Enti possano essere soci, che statutariamente espliciti la propria attività prevalente in favore degli Enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggetta a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli Enti Pubblici sui propri Uffici. In altri termini, la giurisprudenza di legittimità (4) ha dato rilevanza, per individuare il riparto di giurisdizione, al soggetto nel cui interesse è compiuta l’azione e non, al *petitum*, del tutto simile a quello di un’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di società private. L’estensione indiscriminata di tale raffronto potrebbe portare a ritenere che non sussista la giurisdizione ordinaria per qualunque azione

Nota:

(4) Cass., SS.UU., Sent. 25 novembre 2013, n. 26283, in *Foro it.*, Rep. 2013, voce *Responsabilità contabile*, n. 58.

proposta nei confronti delle società *'in house'*, e di conseguenza per qualunque azione nei confronti di un *"trust in house"*, per come, il trust viene paragonato dalla sentenza in commento.

■ Trust in house

L'equiparazione compiuta dal Tribunale di Salerno, del trust come un *"trust in house"*, si ritiene che necessiti, essendo chi scrive di diverso parere, di una breve precisazione certamente non esaustiva. Le società *in house* hanno solo la forma esteriore della società, ma in realtà costituiscono delle articolazioni della Pubblica amministrazione da cui promanano e, non sono, dei soggetti giuridici ad essa esterni e da essa autonomi. È possibile considerare ormai ben delineati nell'ordinamento i connotati qualificanti la società *in house*, costituita per finalità di gestione di pubblici servizi e definita da tre requisiti: la natura esclusivamente pubblica dei soci, l'esercizio dell'attività in prevalenza a favore dei soci stessi e la sottoposizione ad un controllo analogo a quello esercitato dagli Enti Pubblici sui propri Uffici. Con la precisazione che, per poter parlare di società *in house*, è necessario che detti requisiti sussistano tutti contemporaneamente e che tutti trovino il loro fondamento in precise e non derogabili disposizioni dello statuto sociale (5). Mentre, per il trust, tale equiparazione non può assolutamente essere compiuta, in quanto rispetto al Comune, il trust agisce esclusivamente in via privatistica in virtù delle *"istruzioni"* contenute nell'atto istitutivo.

Orbene, l'espressione *"in house contract"* (6) è stata per la prima volta utilizzata, in ambito comunitario, nella Comunicazione della Commissione (98) 143, Libro Bianco sugli appalti pubblici nell'Unione Europea. In tale documento, successivo al Libro Verde sulla stessa materia presentato nel 1996, la Commissione definisce gli *in house contract* come *"contratti aggiudicati all'interno della Pubblica amministrazione, ad esempio tra un'Amministrazione centrale e le Amministrazioni locali ovvero tra un'Amministrazione ed una società da questa interamente controllata"*.

La controversa figura degli affidamenti *in house* è stata successivamente sviluppata dalla Corte di Giustizia, le cui pronunce assumono particolare rilievo in considerazione del sostanziale silenzio del Trattato e del diritto comunitario derivato. Orbene, la Commissione ha da subito affermato che *l'in house providing* è consentito solo quando si configuri tra

l'Amministrazione affidante e l'affidatario una delegazione interorganica, perché questo significa che l'appalto rimane nel *"recinto"* della stessa Amministrazione, appunto *in house*. Questo accade, ad avviso dei giudici comunitari, quando si configura un rapporto di delegazione interorganica, in assenza del quale si dovrà far ricorso all'*outsourcing*. Ma è con la *"sentenza Teckal"* del 18 novembre 1999, che la Corte chiarisce i limiti entro i quali si può configurare *l'in house*, che rappresenta una soluzione di tipo organizzativo con cui la Pubblica amministrazione unilateralmente esercita la propria autonomia organizzativa e provvede all'espletamento di un servizio, di un'opera, o di una fornitura in una logica di autoproduzione ed autosoddisfamento. La sentenza Teckal ai fini dell'affidamento diretto, richiede infatti che quando un contratto sia stipulato tra una Pubblica amministrazione ed una persona giuridica (formalmente) distinta, l'applicazione delle direttive comunitarie può essere esclusa solo quando ricorrano contemporaneamente i seguenti requisiti:

1) l'Amministrazione aggiudicatrice deve esercitare sul soggetto aggiudicatario un *"controllo analogo"* a quello da essa esercitato sui propri servizi (c.d. requisito funzionale);

2) il soggetto aggiudicatario deve *"realizzare la parte più importante della propria attività con l'Ente o con gli Enti Pubblici che lo controllano"* (c.d. requisito operativo).

Pertanto, pare fondato ritenere che la equiparazione del trust come un *"trust in house"* sia molto estremizzato in quanto la natura stessa dell'istituto del trust appare incompatibile con le caratteristiche delle società *in house*.

Note:

(5) Cass., SS.UU., 10 marzo 2014, n. 5491, *"La Corte dei conti ha giurisdizione sull'azione di responsabilità degli organi sociali per i danni cagionati al patrimonio della società solo quando possa dirsi superata l'autonomia della personalità giuridica rispetto all'Ente Pubblico, ossia quando la società possa definirsi *'in house'*, per la contemporanea presenza di tre requisiti: 1) il capitale sociale sia integralmente detenuto da uno o più Enti Pubblici per l'esercizio di pubblici servizi e lo statuto vieti la cessione delle partecipazioni a privati; 2) la società espliciti statutariamente la propria attività prevalente in favore degli Enti partecipanti, in modo che l'eventuale attività accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta una valenza meramente strumentale; 3) la gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli Enti Pubblici sui propri Uffici, con modalità e intensità di comando non riconducibili alle facoltà spettanti al socio ai sensi del c.c."*.

(6) Cfr., per una prima disamina, G.P. D'Amato, *"Razionalizzazione delle partecipate degli Enti Locali: le differenze tra il trust e le società in house"*, in *Diritto24* de Il Sole 24 Ore, 7 novembre 2014.

■ Mancanza di interesse ad agire da parte degli attori

La mancanza di interesse ad agire si sostanzia nella circostanza che il trust è stato costituito proprio perché i beni immobili nello stato in cui si trovavano, erano privi di commerciabilità in quanto provento di lottizzazione abusiva (7), essendo pervenuti al Comune a titolo originario a seguito di un genere particolare e speciale di confisca, che non solo ha interrotto ogni rapporto tra il bene ed i promissari acquirenti ma, ha privato i beni della caratteristica della commerciabilità nello stato in cui si trovavano. Tale circostanza varrebbe da sola a vanificare l'istanza revocatoria presentata, visto che nessuna soddisfazione potrebbe comportare ai creditori dell'Amministrazione la revoca dell'atto devolutivo al trust di beni che, per legge e per destinazione vincolata, non sono pignorabili per cui, in realtà, tale atto non ha comportato alcuna diminuzione patrimoniale per l'Ente.

Inoltre, a parere di chi scrive, l'azione revocatoria, pare inammissibile, essendo diretta nei confronti di un atto avente effetti segregativi e non traslativi di diritti, rimandati alle eventuali stipulazioni definitive, alla stessa stregua dei preliminari di compravendita.

Infatti, la verifica della sussistenza dei requisiti per l'azione revocatoria, dovrà essere compiuta con riferimento all'atto (e al momento) della stipulazione definitiva, che riducendo il patrimonio immobiliare del debitore potrebbe porre in essere il concreto pericolo di un effetto lesivo per il ceto creditorio. Ma nel caso che ci occupa, questo non poteva avvenire in quanto i destinatari stessi delle sostanze patrimoniali ricavate dai beni in trust erano finalizzate a soddisfare proprio le posizioni creditorie degli attori medesimi.

■ Infondatezza della proposta azione revocatoria

Il Tribunale di Salerno, chiude definitivamente la possibilità di accoglimento della proposta azione revocatoria, rigettandola per infondatezza "anche perché non risulta essere stata provata la lesione della garanzia patrimoniale dei creditori" sotto il doppio profilo della perdita assoluta della garanzia patrimoniale e della maggiore difficoltà ed incertezza nella soddisfazione del creditore (8)". In altri termini, l'atto devolutivo dei beni al trust non configura l'elemento oggettivo - *l'eventus damni* - necessario ai fini della revocabilità dell'atto.

Dunque non v'è stata violazione dell'art. 2740 c.c., perché non è stata provata la sussistenza delle condizioni di cui al n. 1 dell'art. 2901 c.c., che nel caso del trust mancano radicalmente. Manca assolutamente la prova che si sia resa anche solo più difficoltosa una eventuale soddisfazione dei creditori mediante una modifica patrimoniale del debitore-Ente comunale. Anzi, probabilmente i creditori che hanno agito in revocatoria hanno perso di vista che erano loro stessi i beneficiari del trust, istituito proprio al fine di soddisfare le loro pretese creditorie.

Ed invero l'atto devolutivo al trust ha ad oggetto beni non commerciabili, privi di valore economico perché, ed è qui il punto essenziale del trust, l'atto dispositivo riguarda beni provento di reato a cui ha fatto seguito la specifica confisca connessa alla lottizzazione abusiva che li ha resi amministrativamente illegittimi. L'attività del trust è stata proprio diretta alla sanatoria di tali beni per cui l'atto dispositivo non ha leso alcuna garanzia patrimoniale dei creditori, tant'è vero che il cui patrimonio disponibile dell'Ente comunale è rimasto invariato atteso che i beni devoluti al trust, nell'ipotesi in cui gli stessi fossero rimasti in capo all'Ente, sarebbero stati dichiarati impignorabili.

A questo punto, atteso che le norme sulla revocatoria ordinaria, come noto, richiedono altresì, che sia il debitore, nel nostro caso il Comune, a dover provare che il suo patrimonio residuo, ossia al netto dell'atto dispositivo, sia tale da soddisfare completamente le ragioni dei creditori, allora nel caso concreto si può affermare che non essendo stato dichiarato il dissesto del Comune, in concreto e non certamente in astratto, il Comune debitore ha dato piena prova che l'atto dispositivo non ha leso la garanzia patrimoniale.

Note:

(7) Cass. pen., Sez. III, 29 maggio 2007, n. 21125, in *Cass. pen.*, 2008, pag. 1154.

(8) Diversamente invece da quanto stabilito dal Tribunale di Modena con sentenza del 14 marzo 2012 in questa *Rivista*, 2013, pag. 51, dove con l'istituzione del trust si era concretizzata l'azione revocatoria ordinaria in quanto vi era la perfetta coscienza da parte del disponente di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie. È inefficace nei confronti dei creditori/attori il trust istituito dal disponente con coscienza del pregiudizio che esso avrebbe arrecato alle ragioni dei creditori che vengono privati, in conseguenza della segregazione patrimoniale connessa al trust, della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c. Trattandosi di atto a titolo gratuito non si rende necessaria la coscienza, nei beneficiari dell'atto, del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori, essendo questo requisito richiesto esclusivamente per gli atti a titolo oneroso; nonché in senso conforme v. Trib. Cassino, 1° aprile 2009, in questa *Rivista*, 2010, pag. 183; Trib. Cassino, 8 gennaio 2009, in questa *Rivista*, 2009, pag. 419; Trib. Firenze, 6 giugno 2002, in questa *Rivista*, 2004, pag. 256; Trib. Torino, Sez. dist. Moncalieri, 15 giugno 2009, in questa *Rivista*, 2010, pag. 83.

Infine il Tribunale conclude che non essendoci l'*eventus damni*, la segregazione dei beni nel trust non può considerarsi né abusiva né fraudolenta e dunque revocabile.

Inoltre, va rilevato che, nella fattispecie, il debitore è rappresentato da una Amministrazione pubblica, per cui per definizione la stessa non è soggetta a fallimento, possiede un patrimonio continuamente rinnovabile grazie alle entrate erariali ed è garantita dallo Stato anche in caso di eventuale insolvenza, per cui alcun *periculum in mora* può ravvisarsi in qualsiasi atto dispositivo da parte del Comune.

Ed invero, è noto che l'Amministrazione pubblica gode di un particolare regime giuridico in materia per il quale il legislatore ha derogato più volte alla disciplina comune di tutela del creditore, conciliando:

a) la limitazione dei beni pubblici soggetti ad espropriazione, con la previsione di meccanismi e strumenti per conservare la garanzia patrimoniale dei soggetti pubblici;

b) la non fallibilità dei soggetti pubblici, che non possono considerarsi insolventi;

c) l'indisponibilità di beni per l'adempimento delle obbligazioni non determina lo stato d'insolvenza della Pubblica amministrazione.

Il legislatore ha, inoltre, sottratto all'esecuzione forzata una parte del patrimonio pubblico, assumendo il principio che i crediti e le somme di denaro dello Stato e degli Enti Territoriali sono pignorabili, salvo siano destinate ad un pubblico servizio o all'attuazione di una funzione istituzionale dell'Amministrazione, per disposizione di legge *ex art.* 826 e 828 c.c. o di un provvedimento amministrativo (9).

Non è pertanto possibile ravvisare negli atti di disposizione patrimoniale che l'Amministrazione vincoli a precise finalità di pubblico interesse alcuna forma di depauperamento di garanzie patrimoniali.

V'è, inoltre, da sottolineare che la *ratio* dell'atto devolutivo del trust è perfettamente in linea con quanto stabilito dalla Cassazione penale, Sezione III, n. 34881 del 27 settembre 2012, intervenuta in altra vicenda traente spunto proprio dallo stesso procedimento penale e riguardante ancora il Comune di Montecorvino Pugliano, laddove ha chiarito che: "...l'Ente Locale, qualora ragioni di convenienza e di opportunità consiglino di destinare l'area lottizzata all'edificazione, potrà decidere di non esercitare in proprio le iniziative edificatorie e di non conservare la proprietà sui terreni e sui manufatti che eventualmente ivi insistono, ma in tal caso potrà fare ricorso

ad atti volontari ed a titolo oneroso che trasferiscano la proprietà a tutti o parte dei precedenti proprietari".

Il Tribunale di Salerno fa propria una costante giurisprudenza (10): "in tema di azione revocatoria, deve essere valutato se la capienza del patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, ... Pertanto, una volta escluso che la situazione patrimoniale abbia subito deterioramento per effetto dell'atto di disposizione, le successive vicende patrimoniali del debitore, non hanno rilevanza (Cass. n. 755 del 1969)".

La paventata violazione della tutela del credito (11) in capo al trust ed al Comune, era già stata affermata dagli istanti con la richiesta di procedura anomala del sequestro conservativo in sede Penale, a cui è seguito il rigetto da parte della Corte di Appello di Salerno, Sezione penale del settembre 2010, attesa la natura stessa del Trust Comune di Montecorvino Pugliano, e per le peculiarità dell'istituto in generale del trust stesso. I più recenti contributi sulla asserita violazione, da parte del trust, del c.d. principio della garanzia patrimoniale, di cui all'art. 2740 c.c., fanno proprio leva sul dato positivo della norme convenzionali per dedurre la improponibilità della tesi della violazione (12).

Le norme convenzionali sono inequivoche, onde l'interprete non può fare altro che darne conto e applicarle.

Chi istituisce un trust prende nelle proprie mani un interesse, che egli intende privilegiare rispetto alle ordinarie priorità; questo privilegio non è, di per sé, foriero di alcuna conseguenza negativa, lo diviene solo se esso violi gli interessi di specifiche categorie di terzi e quindi, in tutti gli altri casi, riceve pieno effetto. Sono così divenuti attuabili assetti di interessi altrimenti impensabili proprio per la mancanza di un generale meccanismo di segregazione: a fronte di

Note:

(9) Cass., 8 novembre 1983, n. 6597, in *Foro it.*, 1984, I, col. 462; Corte cost. 21 luglio 1981, n. 138, in *Foro it.*, 1981, I, col. 2353.

(10) Cass., 14 novembre 2011 n. 23743, in *Giust. civ.*, 2012, I, pag. 1745.

(11) In tal senso cfr. M. Bucchi, in questa *Rivista*, 2013, pag. 272, "Revocatoria ordinaria: agevole rimedio contro il trust in pregiudizio dei creditori del disponente". Tra i casi di abuso del trust rientra la predisposizione dello stesso a danno dei creditori del disponente, ai quali è concesso il rimedio dell'azione revocatoria ordinaria, particolarmente agevole in ipotesi di trust gratuito. Il Tribunale di Modena, [*supra*, nota 8] pronunciandosi in argomento, si mostra in linea con le posizioni della precedente giurisprudenza di merito in tema di revocatoria del trust.

(12) A. Gambaro, "Notarella in tema di trascrizione degli acquisti immobiliari del trustee ai sensi della XV Convenzione de L'Aja", in *Riv. dir. civ.*, 2002, II, pag. 257.

singoli meccanismi, esiste ora la possibilità di ricorrere alle segregazione in una serie illimitata di casi, regolati da una legge straniera, la legge regolatrice del trust, istituito allo scopo di realizzare la segregazione. Il discorso si sposta, allora, sul negozio per mezzo del quale una legge straniera regola rapporti che altrimenti sarebbero soggetti alla legge italiana; l'esperienza dei trust interni, vissuta attraverso la lente giurisprudenziale, porta a concludere senza difficoltà che questo negozio persegue, di norma, interessi meritevoli di tutela: meritevoli di una tutela più forte di quella concessa loro dal diritto italiano.

In relazione alla possibilità concessa dall'art. 1322 c.c. si è voluto provvedere, con l'atto di trust del Comune, alla tutela proprio di coloro che erano stati lesi dalle condotte criminose degli imputati condannati. Si badi bene: non attribuendo funzioni pubbliche o compiti autoritativi, in senso stretto, dalla Pubblica amministrazione al trust, così da trasferire poteri e prerogative della Pubblica amministrazione a terzi, ma solo definendo e rendendo soddisfazione a tutti i promissari acquirenti, come si legge chiaramente dall'atto istitutivo del trust e non solo, a coloro che hanno agito in revocatoria e a tutti i creditori rientranti nella lottizzazione abusiva dell'Ente. L'analisi degli interessi collettivi, e non solo di una parte (attori della revocatoria in commento), che sono meritevoli di tutela per l'ordinamento giuridico non è limitata alla semplice definizione dello "scopo-finalità", ma va estesa all'analisi al "programma" che si è prefissato il disponente Comune di Montecorvino Pugliano nel momento in cui ha deciso di dar vita al trust.

Non risulta conforme alle più generali interpretazioni sia in dottrina che in giurisprudenza l'incompatibilità del trust con il principio della integrità del patrimonio del Comune, dunque, dipende dal difetto di analisi della fattispecie del trust, il cui effetto tipico viene individuato nella semplice separazione dei beni costituiti in trust, e non nel più complesso effetto che consiste, invece, nel trasferimento della proprietà funzionalizzata al raggiungimento degli scopi propri del trust. Se si attribuisce alla causa di destinazione la rilevanza che essa merita, e che le è attribuita anche dal legislatore della ratifica, si giunge a risultati differenti. La considerazione risolutiva è che la sottrazione dei beni destinati alla generica garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c. costituisce un aspetto secondario rispetto a quello primario costituito dalla destinazione allo scopo dei beni, il quale determina la funzionalizzazione del diritto vantato sui

beni sia che l'atto dispositivo importi effetti traslativi, sia che si esaurisca all'interno della sfera giuridica del disponente. Ed invero autorevole dottrina e diverse sentenze incentrano l'attenzione sull'analisi degli interessi e degli scopi che, i soggetti intendono raggiungere attraverso la determinazione del vincolo reale, sui beni, ai fini della valutazione della liceità ed in particolare della meritevolezza di tutela di ogni singola fattispecie, per dedurre che una separazione patrimoniale di fonte pattizia, è ammissibile, ogni qualvolta l'interesse che la destinazione allo scopo mira a conseguire, sia degno di tutela così come previsto dall'ex art. 1322 c.c.

Il filtro della meritevolezza, può essere letto da un'ulteriore prospettiva, analoga a quella svolta dall'art. 1379 c.c., che subordina la validità del divieto convenzionale di alienazione alla sussistenza di un "apprezzabile interesse" di una delle parti; in altri termini, il sacrificio di questi ultimi interessi è stato legittimato una volta per tutte dal legislatore con l'introduzione dell'art. 2645-ter c.c., agli effetti del quale è sufficiente individuare - per legittimare la nascita di un vincolo reale di destinazione - un interesse "sufficientemente serio da prevalere sull'interesse economico generale", che può essere sia di natura patrimoniale che di natura morale (ad esempio un interesse di natura familiare, o l'interesse del donante ad evitare danni al donatario a causa della di lui inesperienza o prodigalità), e può eventualmente appartenere anche ad un terzo.

■ Conclusioni

Dalla lettura dell'intera vicenda, conclusasi con la sentenza in commento, si può trarre senz'altro che l'azione revocatoria intrapresa dagli attori risulta essere priva di interesse di agire, oltre, che infondata proprio in virtù della considerazione che tale trust è stato istituito per garantire gli stessi promissari acquirenti, non ha comportato il configurarsi dei tre elementi essenziali per la revoca dell'atto di trust, vale a dire dell'*eventus damni*, *scientia damni* e, per la tipologia di trust la mancanza della *participatio fraudis* del trustee.

Il trust in esame ha percorso lo spirito della legge per il sovra indebitamento Legge 27 gennaio 2012, n. 3 e le procedure di liquidazione del patrimonio, e nello stesso tempo rappresenta uno strumento più agevole per la deflazione del contenzioso esistente proprio nei confronti degli odierni attori, nel cui interesse è stato adottato. Infatti, nella struttura operata dall'atto istitutivo si rilevano tutti i principi e

“ruoli” indicati proprio nella Legge per il sovra indebitamento del 2012, mentre, l’atto istitutivo del trust è dell’ottobre 2009.

Va quindi valutata l’attività del trust dal momento dell’accettazione dell’incarico in poi, per verificare se quanto indicato nell’atto istitutivo, sia stato perseguito e conseguito. Ad oggi, l’operato del trust ha permesso all’Amministrazione di definire il contenzioso esistente ed instaurabile per le vicende di cui in premessa, l’area risulta completamente riqualificata secondo i nuovi parametri urbanistici, dando ampia dimostrazione della corretta operatività dell’istituto prescelto e del raggiungimento, quasi integrale, degli obiettivi prefissati.

La sentenza del Tribunale di Salerno ha, pertanto, confermato anche in sede civile, che le finalità del trust sono legittime ed in perfetta aderenza alla normativa privatistica; ciò, del resto, è stato confermato dalla stessa Corte dei conti Campania, con parere reso il 26 giugno 2014, n. 171, con il quale ha ribadito, che il trust ha natura privatistica tanto è vero che ha passato positivamente il vaglio della giurisdizione ordinaria con la sentenza in commento che ha rigettato l’azione revocatoria (13).

A volte l’uso distorto dell’istituto giuridico del trust, di pochissimi, lo ha fatto assurgere a notizie di cronaca come strumento fraudolento, mentre se si va a fondo per il suo potenziale utilizzo, gli impieghi, come rappresentato, sono innumerevoli e variegati.

Risulta piacevole ed utile leggere sentenze e notizie di trust utilizzati per: assistere e risolvere definitivamente i problemi sociali, in favore di persone non autosufficienti, ed ai minori, tutti soggetti alle disposizioni del Giudice Tutelare, anche con piccoli o ingentissimi patrimoni da tutelare in loro favore, per la tutela di opere d’arte, con interventi nel settore culturale, nelle Università e centri di ricerca,

piuttosto che in favore di ONLUS o associazione di volontariato per l’assistenza e cura di qualsiasi genere e tipo, per i figli di coppie di fatto, per la disciplina economica nelle separazioni e divorzi, la risoluzione sociale di problematiche di ordine pubblico (esempio lampante è il Trust Comune di Montecorvino Pugliano per i beni confiscati per il reato di lottizzazione abusiva), il trust a garanzia per i creditori, delle procedure fallimentari, per il conflitto d’interessi per incarichi pubblici, nonché per l’utilizzo, anche, per i beni confiscati alla mafia ed affidati all’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Con l’auspicio di vedere sempre più spesso trust utili, soprattutto agli Enti Pubblici, per finalità sociali e di notevole impatto per il bene collettivo e che possano soddisfare interessi socialmente rilevanti.

Nota:

(13) Cfr. parere Corte conti, 26 giugno 2014 n. 171 per il Comune di Montecorvino Pugliano, leggibile in www.il-trust-in-italia.it. dove è stato rappresentato che non può, al riguardo, non sottolinearsi che il trust, costituito dal Comune per la gestione degli immobili confiscati, conferisce all’Ente Locale ben più ampia possibilità di manovra rispetto alla ordinaria gestione di risorse comunali e che lo stesso, in data 15 aprile 2014, con sentenza n. 1944, è stato “salvato” dal Tribunale di Salerno, che ha rigettato la richiesta di una sua revocatoria, intentata da alcuni promissari acquirenti. Tale ultima vertenza, d’altra parte, rafforza la tesi della non interferenza di questa Corte nelle specifiche questioni oggetto della presente richiesta di parere, anche alla luce della recente deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 3/SEZ/AUT/2014/QMIG, secondo cui “la presenza di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini (...) può costituire un indicatore sintomatico dell’estraneità della questione alla “materia di contabilità pubblica”, in quanto “...si tratta, evidentemente, di fattispecie in cui i profili contabili, se non marginali, non sono comunque preminenti rispetto ad altre problematiche di ordine giuridico che più propriamente devono essere risolte in diversa sede”. La Sezione aggiunge che “...l’ausilio consultivo, per quanto possibile, deve essere reso senza costituire un’interferenza con le funzioni requirenti e giurisdizionali, e ponendo attenzione ad evitare che, di fatto, si traduca in un’intrusione nei processi decisionali degli Enti Territoriali”.